

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEL MINORE: VERSO UNA DIFFERENZIAZIONE DEI MODELLI PUNITIVI

di Piero Avallone

La storia insegna che tra i principali indicatori di benessere di un popolo ci sono le energie e le risorse che dedica all'infanzia. Una società sana ha come obiettivo l'educazione e la cura delle giovani generazioni che dovranno apportare nuove competenze culturali, economiche e sociali al mondo di domani.¹

Il modello sociale introdotto con lo stato sociale di diritto è stato per anni il fulcro del processo di unificazione europea, ma ad oggi, con lo spostamento dell'attenzione dai canali della socialità a quelli dell'economia, assistiamo sempre più ad un declino dei principi che tanto faticosamente avevano trovato posto nelle costituzioni degli stati membri.

La crisi economica che ormai da anni aggredisce la nostra economia ha portato, come prima conseguenza, ad un taglio netto dei finanziamenti alle politiche sociali, con una conseguente diminuzione delle possibilità, per i servizi, di occuparsi dei loro scopi. La conseguenza maggiore è che la risposta alle domande di aiuto dei minori, ma di tutti, in via generale, è una risposta data con mezzi impoveriti di contenuti o applicati al minimo, e i servizi sono costretti a ridurre le attività di prevenzione primaria e secondaria e a selezionare gli interventi per i ragazzi.

Bisognerebbe tornare indietro nel tempo e ricordarsi che altri erano gli approcci, le attenzioni e le speranze, quando nel 1988 erano state emanate le nuove disposizioni sul processo penale minorile.

Tali disposizioni, infatti, ponevano al centro i bisogni educativi dei minori autori di reati, risultavano sensibili alle difficoltà di un soggetto in crescita, descrivevano un giudice della persona capace di ascoltare e di parlare, richiedevano la presenza dei servizi nel corso del procedimento, assegnavano alle misure penali un contenuto educativo, prevedevano la residualità del carcere, disegnavano un sistema giudiziario minorile che non si chiude in se stesso e include nella comunità i ragazzi più sfortunati con gli apporti del territorio.

¹ P. Pazè, in *Minorigiustizia*, n 1/2013, p. 7

Era il quadro di una giustizia mite, non paternalistica, che si proponeva di aiutare i ragazzi a invertire i loro percorsi devianti e coinvolgeva, dove possibile, le loro famiglie in questo compito.

Emerge dunque l'importanza che veniva e che deve essere attribuita all'educazione.

Alcuni dei principi introdotti con il D.P.R. 448/1988 sono stati estesi anche agli adulti, sintomo del riconoscimento della centralità dell'educare in campo penale.

L'educazione viene generalmente definita come diritto, dovere e responsabilità dei genitori, titolari della relazione educativa. Si è però riconosciuto che anche le istituzioni, dalla scuola ai servizi, hanno il compito, diretto o sussidiario, di promuovere l'educazione dei minori e non solo.

Lo affermano le principali convenzioni internazionali ratificate dal nostro paese e l'art. 31, comma 2, della Costituzione, secondo cui "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo", norma che va letta congiuntamente alla disposizione contenuta nell'art. 30, comma 2, della Costituzione, il quale sancisce che: "in caso di incapacità educativa dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".

Da tali indicazioni emerge chiaramente che l'educazione è diritto, dovere e responsabilità dei genitori e di chi li sostituisce, ma anche, in modi diversi, delle istituzioni, a cominciare dalla scuola, che educa ed integra, non solo istruisce.

L'educazione dunque come un bene di tutti, e che deve essere riconosciuta come il tramite di un inserimento dei minori nella società.

Tutti devono essere educati, perché il minore, essendo caratterizzato da una personalità in fieri, è per sua natura un soggetto bisognoso di educazione, da intendersi non solo come istruzione scolastica, ma anche, e forse soprattutto, come educazione alla convivenza, allo scambio, alla fiducia verso il prossimo, alla cultura della non-violenza.

La forzosa convivenza con gli altri, il dover seguire delle regole precise, i sacrifici fisici e mentali da sopportare, l'accettazione delle decisioni di un terzo che ti è, in quel momento, superiore, la comune felicità delle vittorie e la rabbia delle sconfitte, aiutano sicuramente a imparare a vivere, forse più di quanto la gente creda possibile.

Tornando a quello che forse maggiormente interessa, occorre sottolineare come con l'art. 27 Cost. il legislatore abbia pensato alla rieducazione nel campo dove è più difficile attuarla, quello della esecuzione delle pene.

Le disposizioni del 1988, hanno però anticipato per i minorenni l'intervento penale rieducativo al tempo del procedimento, prima della possibile condanna.

Ci sono molte ragioni per questa scelta: in primis, un ragazzo ha una personalità in evoluzione tanto più duttile e malleabile quanto più egli è giovane, è perciò meglio intervenire il prima possibile per aiutarlo ad uscire dal percorso di devianza intrapreso, in secundis gli interventi educativi attivati nel corso del procedimento penale possono evitare a un ragazzo la pena del carcere.

Bisogna però sgombrare il campo da un errore che spesso viene commesso: il processo penale minorile vuole, come ogni altro processo penale, accertare lo svolgimento di un fatto di reato e la colpevolezza del suo autore, ma, al tempo stesso, è disegnato come un luogo di incontro del ragazzo autore di un reato con delle figure normative ed educative, che gli propongono dei percorsi di cambiamento, di consapevolezza, di crescita, ma comunque lo accompagnano all'assunzione della propria responsabilità in ordine al fatto commesso e alle sue condotte future.

Dunque un processo che tiene conto delle fragilità, delle aspettative, dei bisogni del minore, che tenta di educarlo o rieducarlo, che gli consente percorsi alternativi basati sulla collaborazione, ma non un processo, come qualcuno sostiene, che banalizza il reato.

Ogni processo, infatti, ha comunque come scopo di quello di "punire" l'autore di un reato, il fatto è che per il minore questa punizione non è sempre quella della pena classica, ma giustamente tiene conto di tutta una serie di fattori determinanti nella vita di un ragazzo in difficoltà.

La tutela della realtà evolutiva del minorenne dall'impatto con l'esperienza giudiziaria costituisce, pertanto, una precisa vocazione di tale procedimento, che rimane, comunque, un itinerario cognitivo, legalmente tracciato, per accertare fatti e responsabilità, pur se con un elevato grado di flessibilità operativa, grazie anche ad un dettato normativo che assicura all'organo giudicante spazi di discrezionalità sufficientemente ampi per selezionare le opzioni praticabili in rapporto alle specifiche caratteristiche del caso concreto.

Non vi è decisione che possa realmente prescindere dalla conoscenza della situazione soggettiva dell' imputato e delle sue esigenze educative, attraverso l'acquisizione di un quadro descrittivo della personalità sia sotto il profilo psicologico, sia con riferimento alle condizioni e ai contesti familiari ed economici in cui egli risulta inserito; elementi che arrivano a condizionare anche l'effettiva carica di disvalore che l'episodio criminoso assume nell'ambito sociale in cui si è sviluppata l'azione criminosa.

Per tale ragione, occorre, dunque, rispettare questa personalità in via di strutturazione, assecondandone la naturale evoluzione e differenziando gli interventi da porre in essere.

È proprio lo sforzo di individuazione di una diversa unità di misura della reazione penale in rapporto alle caratteristiche del reo, oltre che del reato, a presupporre che la soggettività del minore assurga, seppur in via non esclusiva, a criterio-guida delle scelte giudiziali, sulla scorta di una verifica delle possibilità esistenti e delle risorse necessarie alla realizzazione di strategie d'intervento in cui l'esame del fatto e la valutazione della personalità dell'imputato, pur concettualmente distinti, risultano essere inscindibilmente connessi nella misura in cui costituiscono un presupposto unitario per i provvedimenti da adottare nel corso e all'esito del procedimento.

Tutto ciò esige un approccio e una lettura interdisciplinari e dunque la compresenza di saperi extragiuridici, in grado di consentire una piena percezione del contesto socio-psicologico in cui il reato è maturato e l'individuazione degli interventi più adeguati.

Questa giurisdizione specializzata deve essere capace di effettuare una ponderata selezione dei fattori che entrano in gioco nel processo decisionale, senza, però, mai relegare il momento cognitivo della responsabilità su un piano secondario.²

Il problema è che il sistema minorile presenta innegabili limiti sul piano della coerenza rispetto al proprio paradigma teorico, ascrivibili ad una mancata rimediazione dei contenuti cui ispirare la procedura. Si è, infatti, messa a punto una riforma del rito senza intervenire sulla normativa in campo sostanziale e penitenziario; settori, questi, in cui la legislazione risulta tutt'oggi assolutamente aspecifica rispetto alle peculiarità della condizione minorile, con il rischio di scaricare sul processo quelle che, a rigore, dovrebbero essere le funzioni proprie della sanzione e dell'esecuzione penale.

² V. Patanè. In *Minorigiustizia* n. 1/2013, pag. 25

A causa dell' assenza di modelli punitivi diversificati sul piano "qualitativo", rispetto agli adulti, il tema del trattamento sanzionatorio del minorenni autore di reato è stato più volte oggetto delle attenzioni della Corte Costituzionale, che ha ripetutamente sottolineato l' esigenza di un sistema di pene modulato sulle particolari caratteristiche del reo.³

Pertanto, senza arrivare a legittimare un tendenziale disconoscimento delle altre funzioni della sanzione penale in favore di una finalità esclusivamente rieducativa della stessa, è innegabile che in relazione a soggetti minorenni la matrice finalistica della pena debba essere considerata in termini diversi.

La lettura del combinato disposto degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost. impone, infatti, un mutamento di segno alla funzione rieducativa coesistente alla sanzione, attribuendo a questa ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto dalla personalità ancora in fieri, una connotazione "educativa" più che "rieducativa", ai fini del suo reinserimento nel consorzio sociale.⁴

Pertanto, se l'istanza rieducativa deve avere, in tale sede, un ruolo preponderante nel quadro della valenza polifunzionale della pena, ciò significa che la gamma delle possibili risposte al reato nei confronti dell' autore minorenne deve necessariamente tenere conto di questo obiettivo di recupero sociale, attraverso opportunità intese a creare le condizioni perché l'agente possa liberamente accogliere, o tornare ad accogliere, le regole sulle quali l'ordinamento fonda la convivenza civile.

L'apertura alla risocializzazione si rivela, del resto, più compatibile con un sistema disposto a reintegrare chi ne abbia violato le regole di quanto non lo sia una concezione della pena rigorosamente generalpreventiva o retributiva. Lo stesso indirizzo rieducativo sancito dalla Costituzione sembra indicare una scelta precisa fra le possibili strategie politico-criminali: una scelta fondata sulla consapevolezza che la forza dei precetti penali dipende soprattutto dal livello più o meno elevato della loro capacità di imporsi al consenso dei destinatari(anche al consenso di chi li abbia trasgrediti) per ragioni che vadano al di là di quelle legate alla mera dimensione coercitiva.

In quest'ottica, sembra fondato ritenere che l' intervento penale realizzi al meglio le sue complessive finalità di prevenzione allorché ottenga dal reo una autonoma e fattiva adesione al rispetto delle regole precedentemente violate.

³ Corte Cost., 25 Marzo 1992, n. 125, in www.giurcost.org

⁴ Corte Cost., 28 Aprile 1994, n. 168, in www.giurcost.org.

Una prevenzione fondata, essenzialmente, proprio sul consenso, piuttosto che sulla forza intimidativa o neutralizzativa: vale a dire, sull'attitudine del sistema penale a promuovere nei destinatari dei provvedimenti sanzionatori un'adesione per convincimento al rispetto delle norme.⁵

Quest'ultimo risultato è senza dubbio una possibilità, che evidenzia l'inevitabile elemento di incertezza caratterizzante qualsiasi processo il quale dia rilievo alla prospettiva del recupero di un dialogo, piuttosto che esaurirsi nella presa d'atto di una lacerazione.

Ne è consapevole la stessa Costituzione, come emerge dal verbo "tendere" contenuto nell'art. 27 comma 3, che non indica la facoltatività dell'orientamento rieducativo, quanto la sua non automaticità.⁶

E non è, come sostenuto da alcuni, che in virtù del principio rieducativo non c'è poi punizione per il reo, ed infatti non sempre la rinuncia a punire è la chiave di volta della rieducazione.

Se così fosse, infatti, si lederebbero, al contempo, sia evidenti esigenze di tutela della collettività, insidiata dal comportamento illecito, sia, soprattutto, le istanze di un doveroso intervento "educativo" nei confronti del minore reo.

In sostanza le istanze rieducative presenti nel dettato costituzionale sono chiare: non c'è spazio per altro se non per la rieducazione del reo, o, quantomeno, per una sua non de-socializzazione in caso di impossibilità di rendere il minore stesso partecipe alle scelte e ai percorsi educativi propostigli. Inutile parlare ancora di dottrine retribuzionistiche ormai ampiamente superate da tutte le Costituzioni dei più grandi stati Europei e mondiali, inutile ancorarsi a vetusti parametri legati alle teorie assolute e relative: oggi si deve applicare il modello che più di ogni altro "rende giustizia" ai minori e non solo, quello dello stato sociale di diritto.

Con l'applicazione dei principi portati avanti da tale modello, infatti, si potrebbero superare i numerosi problemi legati alla giustizia minorile e non solo, ma volendo allargare il ragionamento, probabilmente potrebbe aversi finalmente quel passo in avanti verso uno stato più vicino ai cittadini, considerati tutti sullo stesso livello.

⁵ L. Eusebi, "Quale oggetto dell'abolizionismo penale? Appunti nel solco di una visione alternativa della giustizia", in Studi sulla questione criminale, 2011, f. 2, p. 91

⁶ V. Patanè, in *Minorigiustizia* n. 1/ 2013, p. 27